



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **54**

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2012 -

L'anno **Duemiladodici** addì **Trenta** del mese di **Luglio**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono presenti i signori:

BARACCO LUCA, BERTINI MASSIMILIANO MARIA, SANTORO ERICA, ROLFINI ALESSANDRA, TONINI ROBERTO, ELIA FILIPPO, BOGGIAN LILIANA, FAVA SONIA, PASSERA PAOLO, FERRO PAOLO, FONTANA ANDREA, TURRA MASSIMILIANO

Risultano assenti i Signori:

STRACUZZA GIANROCCO, TERRANOVA PASQUALE, LI GREGNI SARA, VIETTI ENRICO, BRUATTO ROBERTA

Assume la presidenza il Sig. BERTINI MASSIMILIANO MARIA

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra RU MARIA TERESA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2012 -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- L'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;
- Il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
- L'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- L'art. 4 del D.L. 16/2012 convertito nella legge n. 44 del 26.04.2012;
- L'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- L'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- L'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;
- L'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
-
- L'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 9 luglio 2012 ad oggetto "Proposta al Consiglio Comunale aliquote IMU – ANNO 2012 –"

Di dare atto che non è stato ancora nominato il Funzionario Responsabile della nuova imposta, ai sensi di Legge;

Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale, per l'anno 2012 , le seguenti aliquote e detrazioni:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2 %
Aliquota base	1,00 %

DETRAZIONI: una detrazione di €. 200,00.= per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, con una maggiorazione di €. 50,00 per ogni figlio di età superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, considerando che l'importo massimo della maggior detrazione è di €. 400,00;

Il presente verbale è corredato dall'integrale trascrizione degli interventi dei consiglieri

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- Il Capo Settore Finanze per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile;

Con votazione palese che da il seguente risultato:

presenti 12; astenuti 3 (Turra Massimiliano – Fontana Andrea – Ferro Paolo); votanti 9; voti favorevoli 9

DELIBERA

- di approvare, per l'annualità 2012, le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella :

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2 %
Aliquota base	1,00 %

- approvare una detrazione di €. 200,00.= per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, con una maggiorazione di €. 50,00 per ogni figlio di età superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, considerando che l'importo massimo della maggior detrazione è di €. 400,00;
- trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs 446/1997, così come previsto dalla nota 6 aprile 2012 dello stesso Ministero;

- Di dare atto che entro il 30 settembre, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del T.U. N. 267/2000, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune potrà approvare o modificare le aliquote proposte;

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono espressi i seguenti pareri da parte del responsabile in ordine rispettivamente:

alla regolarità tecnica:

Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

IL CAPO SETTORE
(M. Gremo)

alla regolarità contabile:

Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

IL CAPO SETTORE
(M. Gremo)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
BERTINI MASSIMILIANO MARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
RU MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29-08-2012

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

- Ai capigruppo consiliari in data 29-08-2012
 Al Prefetto

IL SEGRETARIO GENERALE
RU MARIA TERESA

Il 29-08-2012

DICHIARAZIONE DI ESCUTIVITÀ

ESECUTIVA IN DATA 08-09-2012

In quanto **non soggetta** a controllo preventivo di legittimità

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
